

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della **dott.ssa Anastasia Periodo** nata a Caserta il 16.03.1989, (c.f. PRDNTS89C56B963E), rappresentata e difesa, giusta procura su separato atto dall'avvocato Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC luisa.acampora@ordineavvocatita.it fax 081 19028105

contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA. nella persona del legale rappresentante pro tempore;

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.;

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti:

Karl Alexander Schindler (posizione in graduatoria 378 – punteggio 31,7) domiciliata presso la PEC karl.schindler@forotorre.it

Gabriele Cretoso (posizione in graduatoria 448 – punteggio 31) domiciliato presso la PEC gabriele.cretoso@ordineavvocatita.it

Valentina Ceci (posizione in graduatoria 396 – punteggio 31,5) domiciliata presso la PEC valentinaceci@avvocatinapoli.legalmail.it

avverso e per la riforma previa adozione di misure cautelari:

della sentenza **n. 16311/2024, pubblicata il 11/09/2024**, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° Ter (R.G. 8328/2024) resa *inter partes*, con cui è stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo

determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dalla ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del ricorso;

per l'accertamento:

f) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

g) del diritto della ricorrente ad essere inserita tra i vincitori di concorso con retrodatazione, ai fini giuridici, della presa di servizio antecedente al 30 giugno 2024;

FATTO

A) L'appellante, in forza del possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 103/110, partecipava al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale per il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo.

Nello specifico, l'avv.to Periodo partecipava per le **460 unità** bandite presso il distretto di Corte di Appello di Napoli e superava l'unica prova di concorso, consistente nella risoluzione di un questionario a risposta multipla, con il punteggio di 25,125.

B) L'odierna appellante accedeva, quindi, alla fase di valutazione titoli, regolata dall'art. 6 del Bando di concorso che, però, al comma 3, lett. b), escludeva illegittimamente le lauree a ciclo unico utilizzate come titolo di partecipazione al concorso dall'attribuzione dei 2 punti previsti per i titoli di laurea.

In pratica, essendo l'accesso al concorso ammesso anche a chi avesse solo una laurea triennale, i candidati, come la ricorrente, che partecipavano in forza del possesso di una laurea magistrale a ciclo unico non ottenevano alcun punto per

tale titolo di laurea, ma si vedevano valutato solo il voto di laurea sulla base del criterio previsto dalla lett. a) del medesimo comma, criterio che, tra l'altro, non attribuiva il medesimo punteggio sia ai voti di laurea relativi ai titoli triennali che a quelli relativi ai titoli magistrali, equiparando sotto tale aspetto i due titoli accademici.

Il criterio previsto dall'art. 6, comma 3, lett. b), determinava, quindi, in sede di valutazione titoli, un'illegittima equiparazione tra titoli di studio di diverso valore, dovuta al fatto che il Bando, avendo posto sul medesimo piano valoriale sia ai fini partecipativi le lauree a ciclo unico con le lauree triennali che in sede di valutazione, escludendo aprioristicamente ogni titolo di partecipazione dall'attribuzione dei 2 punti, nonostante alcuni candidati, come l'appellante, avessero partecipato in forza del possesso di lauree magistrali a ciclo unico, quindi in possesso di titoli superiori al minimo da valutarsi separatamente.

C) In data 15/06/2024, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte di Appello di Napoli, versata in atti dalla difesa erariale, la ricorrente si avvedeva di essere collocata in graduatoria alla posizione 575° con 29,725 punti totali.

D) Con avviso del 19 giugno 2024, il Ministero resistente convocava i candidati vincitori per la scelta della sede e il 21 giugno per la presa di servizio.

In data 27 giugno, il Ministero attuava il primo scorrimento di graduatoria dal quale la ricorrente veniva altresì esclusa.

E) Ebbene, proprio l'omessa valutazione con 2 punti del titolo di laurea a ciclo unico determinava l'esclusione della dott.ssa Periodo dal novero dei vincitori di concorso e dalla futura procedura di stabilizzazione che, tra i requisiti di partecipazione, chiederà due anni di servizio come addetto all'ufficio del processo e di essere in servizio alla data del 30 giugno 2024.

Pertanto, l'appellante adiva il TAR Lazio allo scopo di ottenere l'annullamento dell'illegittimo criterio di valutazione delle lauree previsto dal Bando e, conseguentemente, l'attribuzione di 2 punti per la laurea a ciclo unico in suo possesso e correttamente dichiarata nella domanda di partecipazione al

concorso.

F) All'esito della camera di consiglio del 29 agosto 2024 il TAR adito si pronunciava con sentenza ex art. 60 CPA respingendo il ricorso.

Ebbene, la decisione assunta è contraddittoria, irragionevole ed illogicità in quanto testualmente recita: *“Quanto all'unico motivo di doglianza portato in ricorso, va rilevato che la regola di bando di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) attuа pedissequamente quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, a norma del quale “La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso”. La citata disposizione di legge e, pertanto, la regola di bando che la recepisce, pone ragionevolmente i titoli per l'accesso, indipendentemente dalla circostanza di fatto che identifichino un titolo di laurea di primo (laurea triennale) o secondo livello (laurea magistrale o vecchio ordinamento), sullo stesso piano valoriale, proprio in ragione della loro identica idoneità a consentire l'ammissione alla procedura di reclutamento, differenziando il punteggio attribuibile al candidato per i ridetti titoli di accesso solo in base al voto di laurea. Tanto in corretta applicazione di quanto sancito dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, contiene appunto la tabella di equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) e classi delle lauree D.M. 270/2004 (lauree triennali) e tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali. Stante quanto rilevato, appare ragionevole la circolare n.6350 del 27 dicembre 2000 del Ministro della funzione pubblica, di cui si è pure fatta applicazione, in base alla quale “Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri 9 comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”. Diversamente, l'art. 6, comma 3, lett. b), del bando, nel recepire quanto previsto dal citato articolo 14 circa la prescritta valutazione di “eventuali ulteriori titoli accademici universitari”, prevede, quale misura premiale, l'attribuzione di 2 punti esclusivamente con riguardo al titolo di laurea posseduto dal candidato che sia, appunto, “ulteriore” rispetto a quello utilizzato ai fini dell'accesso. A riprova della circostanza che la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), identifichi una misura premiale a favore di chi possieda più titoli accademici universitari, non elargibile, dunque, a chi, di contro, possieda solo il titolo di laurea utilizzato ai fini dell'accesso al concorso (ancorché tale titolo presenti natura composita), il ridetto comma precisa anche che “Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio”. Sicché la doglianza di parte ricorrente avente ad oggetto l'omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l'accesso al concorso non risulta fondata...”*

Tale motivazione è errata, in quanto fondata su di un travisamento ed un'errata applicazione delle normative ivi richiamate, in special modo dell'art. 14 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, nel qual caso il TAR

erroneamente richiama il comma 2 mentre è il comma 1 a disciplinare la materia, nonché dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 che, al contrario di quanto afferma il giudice di prime cure, non contempla l'equiparazione tra le lauree triennali e le lauree a ciclo unico ma equipara, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, i diplomi di laurea alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali a ciclo unico.

Il travisamento delle predette disposizioni di legge ha condotto ad una pronuncia contraria all'art. 3 della Costituzione, in quanto generatrice di una netta disparità di trattamento.

Pertanto se ne chiede l'annullamento e la riforma, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

MOTIVO

I. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I.a. Orbene, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso invocando l'art. 14, comma 2, primo periodo, del DL n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, a norma del quale: ***“La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso”***.

Fermo l'evidente errore del richiamo normativo (il citato comma si riferisce ai concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, mentre il concorso in questione è indetto per il Ministero della Giustizia), si deve presumere che il richiamo era al 1° comma del suddetto articolo, che disciplina i concorsi indetti per il Ministero della Giustizia, a mente del quale: *“Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di FormezPA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11 [...]. I titoli valutabili, ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:*

- a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso ...*
- b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'art. 11 ...”*

Secondo il TAR, la citata norma e, pertanto, il Bando che la recepisce, porrebbe sullo stesso piano valoriale i titoli di accesso (lauree triennali e lauree a ciclo unico), tale equiparazione (che tra l'altro la norma, a differenza di quanto sostiene il giudice di prime cure, non prevede espressamente ma che potrebbe dirsi espressione del *favor participationis*), giustificerebbe la successiva esclusione del titolo di rango superiore dall'attribuzione di punteggio nella fase di valutazione titoli, fase quest'ultima del tutto indipendente da quella di accesso al concorso.

Sempre secondo il TAR la sola valutazione del voto di laurea sarebbe più che sufficiente a garantire la parità di trattamento ma, anche in tal caso, il Bando non ha differenziato in alcun modo il punteggio attribuito al voto di conseguimento di una laurea magistrale a ciclo unico da quello di una laurea triennale.

Di conseguenza un candidato, come la ricorrente, che ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza con il voto di 103/110 otterrà il medesimo punteggio di un candidato che, invece, ha conseguito una laurea triennale con

lo stesso punteggio.

Appare evidente la netta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto i titoli di studio, seppur di valore differente, sono sostanzialmente equiparati.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del DL n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, avrebbe dovuto tener conto della chiara disparità di trattamento che l'omessa valutazione, come titolo ulteriore, delle lauree a ciclo unico, già titolo di partecipazione, ha determinato, arrecando un ingiustificato svantaggio per quei candidati che hanno terminato percorsi accademici più lunghi e complessi ed ottenuto risultati che non possono essere ignorati al momento dell'assegnazione dei punteggi per i titoli di studio, attraverso un'iniqua equiparazione a percorsi di studio di durata e valore differente.

I.b. Peraltro, il surrichiamato articolo 14, al comma 5, fa espresso richiamo dei criteri di equipollenza e di equiparazione di cui al DM n. 270/2004, e dal DM del 9 luglio 2009 n. 233 (quest'ultimo decreto del 9 luglio 2009 viene richiamato, a sostegno del rigetto, anche nella sentenza appellata).

Nello specifico, il TAR afferma che l'art. 1, del DM del 9 luglio 2009, prevedrebbe, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, l'equiparazione tra le lauree triennali e le lauree a ciclo unico (lauree V.O. e lauree magistrali a ciclo unico) e che ciò, quindi, giustificerebbe la mancata valutazione quale titolo aggiuntivo, delle lauree a ciclo unico, dichiarate ai fini partecipativi.

Ebbene, al contrario di quanto afferma il giudice di primo grado, l'art. 1 dell'anzidetto decreto del 9 luglio 2009 non dispone l'equiparazione tra lauree triennali e lauree a ciclo unico, ma equipara, ai fini di accesso ai concorsi pubblici, i diplomi di laurea (DL) alle lauree magistrali (LM) ed alle lauree specialistiche (S), pertanto il richiamo non è solo inconferente ma, in realtà, la lettera della norma dispone il contrario di quanto affermato dal TAR.

Sul punto anche codesto ecc.mo Consiglio di Stato ha deciso che: *“Con la riforma dell'ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio*

ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laurea magistrale a ciclo unico).

Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009. Dall’esame della riportata normativa emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2649).

Anche il TAR Lazio, in numerose precedenti pronunce, ricostruiva tale impianto normativo, che disciplina i titoli accademici, e concludeva affermando la maggiore valenza delle lauree a ciclo unico rispetto alle lauree triennali:

“10.2. Al riguardo deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, che menziona la “laurea”, il “diploma di laurea” la “laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvencono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando. In particolare:

- la legge del 19 novembre 1990, n. 341, contempla il “diploma di laurea (DL)” di “durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, che aveva lo scopo di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore” (art. 3).

- il d.m. del 03 novembre 1999, n. 509, riformando l’ordinamento didattico universitario, ha poi introdotto la “laurea (L)”, dalla durata normale di tre anni (art. 8), che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e la “laurea specialistica (LS)”, dalla durata normale di due anni dopo la laurea (art. 8), che “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 8);

- il successivo d.m. del 22 ottobre 2004, n. 270, modificando sensibilmente la previgente disciplina, ha previsto la “laurea (L)”, dalla durata normale di tre anni (art. 8), che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” e la “laurea magistrale (LM)”, dalla durata normale di due anni dopo la laurea (art. 8), che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici

generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali” (art. 3).

Con la riforma dell'ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laurea magistrale a ciclo unico). [...]

10.4. **Dall'esame della normativa su richiamata, dunque, si evince la maggiore valenza del diploma di laurea, quale quello della ricorrente, rispetto alla laurea triennale.**” (Ex multis: TAR Lazio, Sezione IV Ter, n. 18808/2023).

Analogamente il TAR Lazio sulla mancata valutazione del titolo di laurea a ciclo unico quale titolo aggiuntivo affermava: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.**” (ex multis, TAR Lazio, sez. IV, 8 aprile 2022 e precedenti ivi richiamati).

In conclusione il TAR Lazio ha ribadito più volte come la mancata valutazione del titolo di laurea a ciclo unico, indicato come titolo di partecipazione al concorso, generasse una chiara disparità di trattamento, laddove il titolo di laurea minimo richiesto per l'ammissione al concorso fosse la sola laurea triennale.

Il netto cambio di orientamento del giudice di prime cure sulla questione in esame appare, dunque, oltre che contraddittorio, anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché legittima un criterio di valutazione atto a generare

una solare disparità di trattamento, disparità che lo stesso TAR in passato aveva rilevato.

I.c. Proprio in considerazione del predetto orientamento il primo motivo del ricorso si fonda sull'illegittimità del criterio previsto dall'**art. 6, comma 3, lett. b)** del Bando di concorso prevede:

“b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

*- **ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti.** Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;*

Dunque, la previsione del Bando ha pregiudicato i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una **laurea magistrale a ciclo unico**), dal momento che la valutabilità di tale titolo di laurea è stata esclusa nonostante questo sia superiore al titolo minimo richiesto per la partecipazione alla selezione, ossia la laurea triennale, come stabilito dall'art. 2 del Bando:

“i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

***Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; titoli equiparati ed equipollenti;** ovvero*

***Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza; titoli equiparati ed equipollenti;** ovvero*

Laurea Specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; titoli equiparati ed equipollenti

Ovvero

***Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti;**”*

In sintesi, il Bando di concorso, ai fini dell'ammissione, alla procedura ha equiparato le lauree a ciclo unico e le lauree triennali; questa equiparazione avrebbe dovuto essere limitata alla sola fase di accesso alla selezione, mentre è stata estesa anche alla fase di valutazione dei titoli, escludendo dall'attribuzione del punteggio tutti i titoli di partecipazione, senza distinzione tra lauree a ciclo

unico e lauree triennali.

L'Amministrazione, al fine di evitare la disparità di trattamento, avrebbe dovuto differenziare, ai fini dell'assegnazione dei 2 punti previsti dall'art. 6, comma 3, lett. b), i titoli di ammissione di grado differente, applicando, quindi, l'esclusione **solo alle lauree triennali** dichiarate come titolo di partecipazione e non anche alle lauree a ciclo unico che, in quanto titolo di studio di valore superiore, dovevano essere separatamente valutate rispetto al titolo **minimo** di ammissione alla procedura selettiva.

L'attuale formulazione dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando, non attribuendo alcun punteggio per il possesso di una laurea a ciclo unico, determina, quindi, un **indebito vantaggio** a favore dei candidati che hanno partecipato grazie al possesso di una laurea triennale, i quali, si sono potuti avvantaggiare anche del pregiudizio arrecato ai candidati in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico.

I.d. Sulla questione in esame appare utile richiamare anche il recente orientamento del TAR Puglia che si è espresso proprio sulla legittimità di un Bando che equiparava ai fini dell'accesso al concorso titoli accademici di valore differente e, proprio come nel caso in esame, in fase di valutazione escludeva dall'attribuzione di punteggio tutti i titoli di accesso senza distinzione alcuna tra le diverse lauree: **“Ciò premesso deve convenirsi con la ricorrente che (con il secondo mezzo) contesta l'art. 7 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.**

Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, citata anche dall'interessata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139) il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un' illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.

3.1. Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall'Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), *una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del bando, che tenga conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli "aggiuntivi o ulteriori" rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.* (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 22/02/2024, n. 212).

I.e. In ultimo, la disparità di trattamento deriva dalla stessa formulazione **complessiva** dell'art. 6 del Bando di concorso che equipara illegittimamente titoli di laurea di valore differente, pregiudicando i titoli di grado superiore.

Ciò, come evidenziato in precedenza, si rileva chiaramente dal criterio adottato per l'attribuzione dei punteggi per il voto di conseguimento del titolo di laurea dichiarato ai fini partecipativi. Anche in tal caso alcuna distinzione viene prevista tra titoli di laurea a ciclo unico e lauree triennali, nonostante l'evidente differenza di valore di tali percorsi accademici che anche codesto TAR ha più volte definito "*diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*".

Altresì, l'ingiusta equiparazione di titoli di rango differente si manifesta in altra parte dell'art. 6, nello specifico alla lett. b), del comma 3, oggetto di impugnazione, laddove si prevede: *ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico):*

2,00 punti.

Anche in tal caso il Bando attribuisce indistintamente 2 punti a qualsiasi titolo di laurea senza distinzione di valore.

In sintesi, si evidenzia **l'impostazione complessiva del sistema di valutazione titoli che è formulata in maniera tale da pregiudicare i candidati che hanno conseguito titoli di laurea a ciclo unico**, sminuendo tale titolo di studio attraverso l'attribuzione di punteggi sottodimensionati.

Pertanto, la valutazione della laurea a ciclo unico quale titolo aggiuntivo, anche se dichiarato ai fini della partecipazione al concorso, diviene necessaria allo scopo di compensare la complessiva impostazione del sistema di valutazione titoli previsto dal Bando che, come si è dimostrato, pregiudica ingiustamente i candidati in possesso di titoli di studio di valore superiore.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'efficacia della sentenza gravata legittima l'iniquo criterio previsto dall'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando e, conseguentemente nega alla ricorrente il riconoscimento di 2 punto per il titolo di laurea a ciclo unico utilizzato ai fini della partecipazione al concorso, **escludendola dal novero dei vincitori di concorso.**

Il *periculum*, inoltre, si ricollega anche al fatto che la ricorrente, se non sarà rapidamente convocata a prendere servizio, corre il serio rischio di non conseguire i due anni di servizio necessari per la partecipazione alla futura procedura di stabilizzazione, che verrà indetta per gli addetti all'ufficio del processo.

Infatti, se i titoli fossero stati valutati correttamente, l'appellante si sarebbe collocata 378° in graduatoria con 31,725 punti, rientrando ampiamente tra i vincitori di concorso.

, nel senso indicato in ricorso, con conseguente inserimento della ricorrente tra i vincitori di concorso ed ordinare all'amministrazione la retrodatazione ai fini giuridici della presa di servizio, in maniera tale che sia antecedente al 30 giugno

2024.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre, previa sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, il riesame del punteggio attribuito alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza utilizzata dalla dott.ssa Periodo come titolo di partecipazione al concorso, nel senso indicato in ricorso, con conseguente inserimento della ricorrente tra i vincitori di concorso, e di ordinare all'amministrazione la retrodatazione ai fini giuridici della presa di servizio, in maniera tale che sia antecedente al 30 giugno 2024.**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

All'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato adito, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello, riformi la sentenza gravata e ne disponga la sospensione degli effetti. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

Napoli – Roma, li 14/10/2024

Avv. Luisa Acampora